

## Questionario di “*Facciamo Presto!*”

### Gregorio CAPASSO Collegio Requirente n.2

(Distretti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno)

#### PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Come chiarito nelle linee programmatiche che allego, ritengo indispensabile, nell'attuale momento storico, un rinnovamento radicale delle nomine consiliari che tenga conto esclusivamente dell'esperienza “sul campo”, dell'autorevolezza e della personalità, oltre che della competenza e professionalità, del candidato prescindendo dalla sua eventuale appartenenza correntizia. Necessita conoscenza dei territori, delle criticità e delle risorse di cui dispongono i singoli uffici per poter “mappare” i territori, “attenzionare” da vicino i magistrati che lavorano sul campo, salvaguardandone l'autonomia e l'indipendenza interna ed esterna.

Personalmente in 34 anni di esercizio delle funzioni inquirenti ho vissuto una molteplicità di esperienze professionali, su territori diversi, anche come dirigente e dunque nella veste di organizzatore di servizi e gruppi di lavoro.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Ognuno di noi ha le proprie idee e i propri valori ma sui principi costituzionali non può e non deve esserci divisione all'interno della magistratura. Mi sono iscritto negli anni '90 a un gruppo associativo per rispetto, stima e affetto nei confronti di uno dei suoi fondatori, che mi ha difeso in brutto e complesso procedimento disciplinare durato 3 anni; tuttavia per 27 anni e cioè fino al 2017, non ho mai partecipato ad attività associative.

Nel 2017, su richiesta di più colleghi, anche non iscritti a gruppi associativi, mi sono presentato e sono stato eletto nella Ges dell'ANM Roma-Lazio con il consenso, ritengo, di colleghi di varie estrazioni e gruppi associativi. Esperienza interessante ma durata meno di un anno per la quale, tra l'altro, ho promosso la istituzione di una sala d'ascolto dei minori presso la Procura di Latina intitolata alla collega Eleonora Tortora, prematuramente scomparsa, e co-promosso la giornata bianca della legalità, celebrata a Piazzale Clodio all'interno del Tribunale di Roma, con la partecipazione di oltre 400 studenti provenienti dai licei di tutto il Lazio; poi ho ricevuto la nomina a Procuratore di Tempio e mi son dovuto trasferire in Sardegna nel luglio 2018 dimettendomi dalla Ges Roma-Lazio.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

No, per 34 anni ho sempre e solo svolto attività giurisdizionale.

- 4) I fatti “dell’*Hotel Champagne*” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Propongo un CSM composto da magistrati che rispondano ai requisiti di cui al punto 1)

- 5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

La riforma incide significativamente e negativamente sull’autonomia interna ed esterna dei magistrati.

Aspetto negativo: ampliamento indiscriminato del disciplinare; aspetto positivo: un CSM espressione di candidature anche autonome ed extra correnti.

- 6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Non ho partecipato perché impegnato in altre attività e non ho ritenuto di fare deleghe.

- 7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

No perché, allo stato attuale, l’ho ritenuta inidonea allo scopo.

Pertanto ho ritenuto che non fossero state adeguatamente motivate e manifestate le ragioni dell’astensione che infatti non ha ricevuto il necessario consenso.

Mi ero invece convintamente astenuto alcuni anni fa.

## **PARTE PROGRAMMATICA**

**Premetto che la mia candidatura è stata formalizzata tardi nel mese di luglio e non avevo comunque preso visione del questionario. Mi è stato trasmesso su whatsapp giovedì 31 agosto ed ho potuto visionarlo solo sabato 3 settembre.**

**Essendo impegnato in questa difficile ed anomala campagna elettorale sono in grado di rispondere solo oggi 9 settembre.**

**Le domande sono molteplici e necessiterebbero di approfondimenti che non è possibile fare per tutte le questioni proposte e pertanto mi limiterò a rispondere sinteticamente solo ad alcune delle stesse.**

*L’art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell’ordinamento giudiziario) prevede che nell’istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata,*

*ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Modalità informatica e diretta al Consiglio con una apposita scheda di valutazione; non attribuirei punteggi ma esprimerei valutazioni in relazione ad indicatori specifici quali capacità organizzativa e di gestione delle risorse dell'ufficio, capacità di interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, capacità di coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio sulle questioni di diritto per il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, etc...

Trattasi comunque di pareri consultivi.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Lo ritengo assolutamente plausibile.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

No, riterrei sufficiente la previsione indicata e con cadenza quadriennale.

Eventuali, gravi anomalie nella direzione dell'ufficio, possono comunque essere segnalate nelle forme ordinarie.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

I modelli standard dovrebbero essere strutturati con indicazioni di carattere generale, come del resto avviene attualmente, mentre le criticità non possono che riguardare gravi anomalie sulla organizzazione dei servizi e/o nella distribuzione degli affari.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Sì anche perché il documento organizzativo deve essere predisposto d'intesa con i magistrati dell'ufficio.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Non ritengo concretamente praticabile un'istruttoria suppletiva posto che, com'è noto, i documenti vengono approvati dal CSM molto tempo dopo la loro adozione; ritengo invece che gli stessi possano e debbano essere il più possibile "partecipati" e "condivisi" con tutti i magistrati dell'ufficio, come del resto accade regolarmente nel mio ufficio.

Il documento adottato dalla Procura di Tempio nell'aprile 2021 non è stato ancora approvato dal CSM...

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.*

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Le nomine dei direttivi non attengono direttamente alle modalità di predisposizione del progetto organizzativo.

Il progetto può funzionare solo se condiviso con tutti i magistrati dell'ufficio sia sulla costituzione dei gruppi specializzati che sulla distribuzione degli affari.

Quanto alle direttive le stesse non possono che riguardare gli aspetti organizzativi, fermo restando la necessità, con un'interlocuzione partecipata, di garantire il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Nel mio ufficio ho fatto sempre così.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Il progetto organizzativo del mio ufficio prevede la assegnazione automatica degli affari nell'ambito dei gruppi specializzati e per le assegnazioni degli affari c.d. "generici" fatte salve le ipotesi di coassegnazione condivisa. Le eccezioni non possono che riguardare i casi di avocazione espressamente previsti dalla circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura la cui motivazione è sottoposta al vaglio del CSM.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Confermo quanto osservato al punto 13

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.*

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Ritengo di sì ma occorre studiare adeguatamente le argomentazioni a sostegno.

In particolare il problema deve porsi in concreto e la competenza non può che essere del CSM quale organo di rilievo costituzionale che tutela l'autonomia e la indipendenza della magistratura.

*Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.*

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Ribadisco le osservazioni sub 13; il CSM interviene molto tempo dopo.

*L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.*

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Già scritto nelle mie linee; incompatibilità del professionista ad esercitare le funzioni in quel distretto.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità

organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

La risposta è complessa e necessita di tempo studio e ponderazione; la relativa analisi non può essere fatta in questa sede.

Ritengo in ogni caso fondamentale e prioritario individuare anche in questo caso un limite minimo di rendimento che dovrà poi necessariamente essere calibrato sulle concrete risorse di cui l'ufficio può disporre.

Al riguardo occorre prevedere che il capo dell'ufficio individui, d'intesa con i magistrati, il limite sopra indicato, alla stregua del quale possano poi esprimersi i relativi giudizi.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Le valutazioni non possano che essere espresse anche dal capo dell'ufficio che conosce le risorse di cui l'ufficio può disporre.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Anche questa risposta necessita di un accurato studio attesa la complessità del tema proposto.

Al fine di salvaguardare l'autonomia decisionale del singolo magistrato e fatti salvi i casi di gravi ed inexcusabili errori di diritto, riterrei che la valutazione debba riferirsi al dato quantitativo in relazione a dati omogenei riguardanti i magistrati facenti parte del medesimo gruppo specializzato o della medesima sezione.

La valutazione ovviamente deve essere fatta in riferimento ai gruppi di magistrati che si trovano nelle medesime condizioni oggettive e soggettive.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

L'adempimento non può che essere svolto o comunque curato dall'ufficio di appartenenza del magistrato.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

E' assolutamente urgente e prioritario stabilire il "carico esigibile", che deve essere individuato con una media nazionale da calibrare sui singoli uffici in base alle risorse concretamente disponibili.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Occorre previamente effettuare la mappatura degli uffici giudiziari per poi proporre una migliore distribuzione delle risorse tenuto anche conto dell'attuale carenza dell'organico dei magistrati (circa 1.600)

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Confermo che l'organizzazione dell'ufficio deve essere "partecipata" con tutti i magistrati dell'ufficio come del resto io ho sempre fatto.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Allo stato la procedura è prevista dalla norma.

Ovviamente il consiglio dovrà disciplinarne le modalità prevedendo l'interlocuzione diretta tra il capo dell'ufficio e il magistrato interessato i quali dovranno, poi, d'intesa, stabilire il piano di smaltimento.

L'intervento del consiglio giudiziario dovrebbe ritenersi di natura consultiva.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Nell'ipotesi i cui il magistrato abbia reiteratamente e deliberatamente omesso di collaborare alle misure adottate.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

La norma va interpretata nel senso indicato, cioè costituzionalmente orientata.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?



E' evidente che è competenza del capo dell'ufficio rilevare la "omessa collaborazione" e mettere in mora il magistrato.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Le circostanze che escludono la responsabilità devono essere individuate in base ai principi generali e possono essere di natura oggettiva e/o soggettiva.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Le direttive non possono che riguardare gli aspetti organizzativi dell'ufficio che peraltro, per buona prassi, dovrebbero essere adottate sentendo i magistrati dell'ufficio (al di là delle ipotesi già previste dalle circolari Csm attualmente in vigore).

Gli organi competenti non possono che essere quelli già previsti dalla normativa di riferimento, su eventuale segnalazione del dirigente che ha emanato le direttive.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Certamente l'intero impianto normativo della "Cartabia" deve essere oggetto di una interpretazione "costituzionalmente orientata"; al riguardo occorre promuovere dei moduli organizzativi per la tutela dell'autonomia anche "interna" dei singoli magistrati, individuando il carico "sostenibile" di lavoro anche in base alle risorse concretamente disponibili ed assicurando una programmazione "partecipata" nella distribuzione dei ruoli e degli affari.

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.*

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Solo aspetti relativi ai servizi organizzativi.

*Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.*

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Solo misure di carattere organizzativo. Del diritto si discute nelle riunioni d'ufficio e si concorda una linea possibilmente comune.

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.*

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Allo stato la previsione normativa non appare superabile necessita che il nuovo Consiglio interloquisca con il legislatore per apportare dei correttivi che garantiscano l'unitarietà dell'ordine giudiziario.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Non la ritengo una questione urgente. Verrà comunque affrontata con le dovute cautele dal nuovo Consiglio per evitare conflitti di interesse con i componenti estranei alla magistratura.